

Seminario Regionale on line 11.5.2023

Art. 403 codice civile – modifiche apportate dall'art. 1 c. 27 della legge delega 206/2021, entrata in vigore il 22 giugno 2022.

Dalla lettura del nuovo testo di legge, almeno per quel che concerne la fase iniziale di adozione del provvedimento, ho potuto constatare che il legislatore ha recepito una procedura che, almeno in provincia di Torino, ambito territoriale di competenza della Questura di Torino, si era andata consolidando per via di prassi: infatti il secondo comma così come riformato prevede che del provvedimento emesso dalla pubblica autorità venga dato immediato avviso orale al PM presso il Tribunale per i Minorenni.

Per prassi, e da sempre, gli operatori della Questura di Torino davano **avviso telefonico al PM** di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del fatto che stessero per procedere ad un collocamento ex 403: il PMM veniva notiziato della situazione emersa in relazione a quel determinato minore e venivano illustrati gli eventuali accertamenti compiuti nell'immediatezza. Vi è sempre stato, insomma, un vero e proprio confronto con l'autorità giudiziaria sull'effettiva necessità di adozione del provvedimento, cosicché la modifica normativa su questo punto non ci ha colto impreparati.

Ugualmente, e sempre per prassi, gli **atti venivano immediatamente inviati alla suddetta Procura**. L'introduzione, da parte della legge di modifica, di un termine perentorio per la trasmissione degli atti rappresenta comunque una modifica significativa che il Questore di Torino, con specifica circolare del 2 gennaio 2022, ha ritenuto di portare all'attenzione di tutti gli uffici di polizia della provincia fin dal momento di pubblicazione della legge sulla gazzetta ufficiale, così da sensibilizzarli sul punto anche in considerazione delle conseguenze previste dalla legge in caso di violazione di tale termine di scadenza.

Gli atti che, ora come ante riforma, vengono inviati alla Procura minorile sono costituiti dal **verbale di affidamento** del minore, nonché dagli ulteriori atti eventualmente redatti dagli operatori: o una semplice **relazione** che, come prevede attualmente la legge, riporti i motivi dell'intervento o, più spesso, **un'annotazione e la relativa cnr indirizzata alla Procura ordinaria** laddove siano emersi fatti di reato addebitabili agli esercenti la responsabilità genitoriale.

Con apposita circolare è stato ribadito che, anche nel nuovo testo dell'art. 403 c.c., tale **atto è proprio dell'operatore** che interviene (in sede di primo intervento in genere le pattuglie di controllo del territorio dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico o dei Commissariati), atto che può e deve essere preso **in autonomia**, dunque vanno evitate formule tipo "su autorizzazione del PM" o "su disposizione del PM", non trattandosi di un atto dell' AG, la quale interviene successivamente.

Una volta collocato il minore, ne **viene data notizia ai genitori** o comunque all'esercente la responsabilità genitoriale cui il minore è stato allontanato e in tal caso viene redatto un verbale di notifica a parte in cui dare atto di aver notiziato l'interessato del provvedimento adottato, di avergliene spiegato i motivi, nonché di avergli descritto la procedura che si attiva con tale provvedimento. Tale modalità operativa, consolidatasi per via di prassi precedentemente alla riforma Cartabia, anche adesso rimane valida e dunque raccomandata agli operatori, anche solo per evitare, come a volte in passato è accaduto, che denunciino la scomparsa del figlio minore.

Per quanto riguarda i motivi del collocamento, l'esperienza mi porta a individuare due tipologie distinte, entrambe legate alla commissione di fatti di reato da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale:

una prima tipologia fa riferimento agli interventi a tutela di una donna maltrattata che ha figli minori. La necessità di procedere ad un 403 può manifestarsi o in sede di primo intervento, cioè a seguito di una chiamata al 112-numero unico europeo, per una lite o un'aggressione in atto o nel momento in cui la donna decide autonomamente di denunciare dei maltrattamenti subiti. Ovviamente in questi casi la nuova formulazione del 403 è più aderente al dato di realtà, laddove prevede che il provvedimento possa essere adottato nel caso in cui il minore si trovi esposto a grave pregiudizio e a pericolo per la sua incolumità psico-fisica, mentre il vecchio testo parlava di minore allevato da persone incapaci di provvedere alla sua educazione in senso latamente inteso.

In questi casi, ancora una volta per prassi consolidata, condivisa con l'AG minorile, il provvedimento di collocamento a tutela del minore veniva esteso alla madre denunciante e vittima primaria dei maltrattamenti. Possibilità attualmente codificata dalla norma.

La seconda tipologia fa riferimento a quei casi in cui la vittima principale o unica del maltrattamento è il minore.

Normalmente non si ha un accesso diretto del minore ai nostri uffici e i canali attraverso i quali le forze di polizia vengono a conoscenza del maltrattamento sono i più vari: come primo, almeno nella mia esperienza, la scuola, attraverso le segnalazioni anche solo orali di dirigenti scolastici, ma anche il numero di emergenza infanzia 114; in altri casi la segnalazione è pervenuta tramite l'O.S.A.D. (l'Osservatorio interforze costituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che monitora le discriminazioni) segnalata a tale organismo da associazioni di tutela dei diritti delle persone LGBTQ+, in altri casi ancora si è stato un amico/a del minore che, a conoscenza di determinati fatti, si è rivolto alla Polizia di Stato.

Il comune denominatore della maggioranza dei casi trattati è che, in questi casi, i minori coinvolti non sono bambini ma **adolescenti**: ragazzi/e omosessuali che hanno vissuto situazioni di forte stress e disagio in famiglia a causa dell'incapacità dei genitori di accettare la loro omosessualità, tanto da dare il proprio consenso ad essere allontanati dalla famiglia, ragazzi/e che hanno subito maltrattamenti fisici e/o psicologici e restrizioni alla propria libertà di movimento per motivi che possiamo definire *culturali*.

Per quel che concerne le **modalità esecutive** di questa seconda tipologia di casi, è fondamentale prendere contatto col minore in modo tale che la famiglia non ne venga a conoscenza. In tali frangenti molto importante la collaborazione della dirigenza scolastica dell'istituto frequentato dal minore, cui viene richiesto di poter effettuare in modo riservato un colloquio col minore stesso presso la scuola e in orario scolastico.

Il colloquio è effettuato per quanto possibile da personale specializzato che tratta la materia dei minori e delle vittime vulnerabili sia della divisione anticrimine che dei commissariati, con l'intervento di uno psicologo, **nominato ausiliario di P.G., nomina ratificata dall'A.G. competente.**

Se dal colloquio e dagli altri accertamenti eventualmente effettuati (ad esempio dall'escussione di terzi informati dei fatti) emergono fatti tali da arrecare grave pregiudizio e pericolo per l'incolumità psico-fisica del minore e comunque tenendo in considerazione anche la volontà dello stesso, si

procede al suo collocamento ex art 403. In casi come questi c'è sempre stato un proficuo confronto sia con l'AG minorile che con la Procura ordinaria competente per il reato di maltrattamenti o altro delitto commesso dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il confronto con l'A.G. è anche utile per indirizzare eventuali accertamenti da compiere nell'immediatezza.

Sicuramente, in tutti i casi di collocamento ex 403, ma a maggior ragione laddove il provvedimento trovi il suo presupposto in atti di maltrattamento, è utile far visitare il minore. La collaborazione con il servizio **BAMBY dell'ospedale infantile Regina Margherita** è preziosa perché è l'unico ambulatorio specializzato anche nell'intervento **psicologico** oltre che strettamente medico sui minori vittime di abusi sessuali e maltrattamenti.

Inoltre, viene prediletto il **collocamento in comunità** rispetto a quello presso un familiare terzo, in quanto, come sopra accennato, gli interventi ex art. 403 c.c., che peraltro presuppone l'urgenza di provvedere, sono normalmente effettuati dalle pattuglie del pronto intervento in relazioni a situazioni non conosciute, dunque i collocamenti presso parenti non danno sufficienti garanzie che questi ultimi siano in grado di arginare eventuali pretese dell'esercente la potestà genitoriale da cui il minore viene allontanato. Pertanto, a meno che non vi sia una approfondita conoscenza pregressa della situazione familiare, è preferibile il collocamento in comunità.

A tal proposito sottolineo che laddove il luogo di residenza o dimora abituale del minore si trovi nel comune di Torino, non si riscontrano problemi operativi, posto che Torino è dotata di un servizio di emergenza attivo 24 ore su 24. Problemi invece sono in certi casi sorti quando si opera su territori di comuni che non assicurano tale servizio, dove reperire una struttura dopo le 17 o nel fine settimana può risultare molto complicato e purtroppo l'esperienza insegna che le emergenze si verificano frequentemente in questi contesti temporali.

Per quanto attiene le modalità esecutive, vengono adottate le cautele del caso: gli operativi operano preferibilmente in abiti borghesi e il trasporto viene effettuato con auto civili, non con colori di istituto. Se del caso è possibile far intervenire anche la polizia scientifica per eventuali video riprese.

Per finire, aggiungo che personalmente ho apprezzato il fatto che la nuova formulazione del 403 preveda la comunicazione del decreto del Presidente del Tribunale che provvede sulla convalida anche all'autorità che ha emesso il provvedimento. Questa modifica comporta un sicuro ritorno del nostro operato e dunque eventuali correttivi potranno essere adottati con maggior celerità rispetto al passato.

Barbara De Toma
Primo Dirigente della Polizia di Stato
Dirigente Divisione Polizia Anticrimine – Questura di Torino